



COMUNE DI ALTIDONA

Provincia di Fermo

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Numero 22 del 20-03-2019

Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIA DI ALTIDONA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PEDASO CON SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/20, 2020/21 e 2021/22. INDIZIONE DELLA PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELLA PROVINCIA DI FERMO. IMPEGNI DI SPESA.

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di marzo, nella Residenza Comunale il/la sig./sig.ra Dott.ssa MURRI ILENIA in qualità di Responsabile determina sull'oggetto sopra indicato.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi art.183, comma 7, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura finanziaria delle spese di cui alla determinazione in oggetto.

Altidona li, 23-03-2019

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to –dr.ssa Mara Pallotti-

Ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000, in osservanza della Legge 190 del 06.11.2012, il sottoscritto Responsabile Area Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di determinazione in oggetto.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

- dr.ssa Mara Pallotti –

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che il contratto di trasporto scolastico e di assistenza alunni della scuola d'infanzia, durante il trasporto scolastico, scadrà il prossimo 28 giugno 2019, con il termine dell'anno scolastico 2018/2019, e pertanto si rende necessario procedere alla selezione e sottoscrizione di un nuovo contratto per garantire lo svolgimento di entrambi i servizi dall'inizio del nuovo anno scolastico, per i successivi tre anni scolastici;

che con deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 18/03/2019, resa immediatamente eseguibile, è stato

approvato un nuovo progetto di servizio trasporto scolastico con servizio di vigilanza alunni, e in particolare:

- a) approvato il capitolato d'oneri (nel prosieguo, anche CSA) e gli altri atti facenti parte del progetto;
- b) di autorizzata l'indizione di apposita procedura di gara per l'affidamento in appalto del servizio in oggetto;
- c) forniti i seguenti indirizzi per ogni conseguente adempimento:
 - o durata: fissare la durata dell'appalto, con decorrenza da settembre 2019, per tre anni scolastici, sino al termine dell'anno scolastico 2021/2022, sino al 31/08/2022, con possibilità di ripetizione alle medesime condizioni per un periodo di tre ulteriori anni scolastici;
 - o importo: dare atto che l'ammontare dell'appalto principale è pari ad €. 225.000,00, calcolato tenendo conto:
 - del numero dei chilometri complessivi percorsi annualmente dai mezzi adibiti al trasporto scolastico;
 - dal numero delle ore in cui sono impegnati gli autisti e gli assistenti scuolabus;

Dato atto che il servizio in oggetto supera per limite di valore la soglia di rilievo comunitario;

Ritenuto di affidare il servizio mediante procedura di gara "aperta" da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Dato atto che in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il*

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (nel prosieguo, anche Codice);

che successivamente, a far data dal 20 maggio 2016 il nominato Decreto è stato modificato ed integrato dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017;

che l'art. 37, comma 4 del Codice, come ss.mm.ii., dispone “*Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

- a) *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
- b) *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziosandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
- c) *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;*

che in data 05/12/2017, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la “*Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56*”;

che sulla base di detta Convenzione la SUA della Provincia di Fermo si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell'*iter* di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:

- predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, modulistica ecc...);
- acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione definitiva;
- adempimenti di gara in tutte le sue fasi, *ivi* compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
- successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- atto di aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;

Ritenuto quindi opportuno e funzionale, attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto;

Considerato che ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:

- a)-il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b)-l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c)-le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- che ai sensi dell' articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di garantire la gestione del servizio di cui all'oggetto senza soluzioni di continuità;
- di richiamare l'oggetto e tutte le clausole contenute nel CSA come sopra approvato e quivi richiamato integralmente;

Considerato che ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore dell'appalto è pari a € **225.000,00** (compreso € **1.600,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre Iva di legge, di cui

- per appalto principale (settembre 2019/agosto 2022): € 225.000,00 di cui € 1.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, calcolato tenendo conto del chilometraggio complessivo presunto da percorrere e delle ore del servizio di guida e dell'assistenza;
- per eventuale ripetizione per un periodo di tre ulteriori anni scolastici ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice: € 225.000,00 di cui € 1.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che, per quanto disposto dall'art.95, comma 3, lett. a), del Codice, il presente contratto attiene all'affidamento di un servizio ad alta intensità di manodopera, come definito all'articolo 50, comma 1 dello stesso Codice;

Considerato che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 142.811,31 ca. (per l'appalto principale), come meglio specificato nel QTE approvato con la delibera di Giunta;

Valutato, di procedere alla scelta del contraente ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice, mediante procedura di gara "aperta" da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2, 3 e 12, del medesimo Codice sulla base dei seguenti elementi di valutazione,

- Offerta tecnica = Max punti 70
 - Offerta economica = Max punti 30
- attribuiti come di seguito meglio specificato;

Dato atto che l'art. 34 del Codice, rubricato - *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* dispone: "1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della

localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

che dalla pagina web del competente Ministero:

(<http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>) si evidenzia che per il servizio in oggetto non sono stati ancora adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM);

Ritenuto pertanto di stabilire che l’offerta tecnica venga valutata tenendo conto del § III delle Linee guida n. 2 in materia di “*Offerta economicamente più vantaggiosa*” approvate dall’ANAC con delibera n. 1005 del 21/09/2016 e, dunque, sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi fissando in 36 punti, la soglia minima per essere ammessi all’apertura delle buste contenenti l’Offerta economica:

N°	INDICATORE	PUNTI MASSIMI
A	SERVIZIO DI TRASPORTO	45

A-1	Qualità automezzi Max 20 (Per ogni mezzo)	20
	Emissione inquinanti (max 10) Automezzi a metano/GPL/ibridi o elettrici	1,5
	Vetustà (max 10) Immatricolazione 2019	1
	Immatricolazione 2018	0,75
	Immatricolazione 2017	0,50
	Immatricolazione precedente il 2016 ma comunque Euro 5 Euro 4	0,30
	N.B. I punteggi emissioni inquinanti e vetustà sono cumulabili	0,20
A-2	Organizzazione del servizio di trasporto Progetto migliorativo delle modalità di svolgimento del servizio (Max 4 facciate) si terrà conto delle proposte e delle tecnologie indirizzate a migliorare l’efficacia e l’efficienza nella predisposizione e gestione dei percorsi, degli orari e dei piani di carico e scarico, del servizio di raccolta delle iscrizioni, delle proposte inerenti il controllo della qualità, della soddisfazione del cliente ed il rapporto con l’utenza, della loro rilevanza in termine di fruibilità per l’utenza ed utilità per l’ente ecc	5
A-3	Servizi aggiuntivi si terrà conto del chilometraggio aggiuntivo offerto indicato per la durata triennale dell’appalto, senza oneri a carico dell’ente. (Sarà assegnato 1 punto ogni 1.000 KM e multipli di esso, non inferiore ciascuno a 1.000 KM)	10
A-4	Gestione delle emergenze Si terrà conto delle misure per garantire la continuità e l’efficienza del servizio a fronte di circostanze imprevedute ed in situazioni di emergenza riferite alla regolarità del trasporto e alla sicurezza dei trasportati, es. sostituzione del personale o dei mezzi; elenco di altri mezzi di emergenza e relativi titoli di disponibilità, elenco tecnici manutentivi e relativi contratti, ecc	5
A-5	Dislocazione del deposito dei mezzi della ditta (deve comunque garantire la sostituzione dei mezzi entro 15 minuti)	5

	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilità di una rimessa nel territorio comunale • Disponibilità di una rimessa posta entro 5 Km dal territorio comunale • Disponibilità di una rimessa posta entro 10 Km dal territorio comunale • Disponibilità di una rimessa oltre 10 Km dal territorio comunale 	3
		1
		Nessun punto
B	SERVIZIO ASSISTENZA	15
B 1	Articolazione e modalità di attuazione dell'attività	8
B 2	Gestione delle emergenze	5
B 3	Definizione delle modalità di collaborazione e sinergia con le famiglie e la scuola	2
C	ELEMENTI COMUNI A ENTRAMBI I SERVIZI	10
C 1	Organizzazione e Coordinamento del servizio Modalità di gestione del personale: individuazione, assegnazione, sostituzione degli operatori/autisti - Piano di formazione e aggiornamento Modalità organizzative: Coordinamento amministrativo, rapporti con il Comune e con le altre Istituzioni coinvolte. Coordinamento tecnico del servizio, risorse, mezzi e tecniche impiegate	5
C 2	Valutazione dell'andamento del servizio Definizione dei criteri di verifica dell'andamento del servizio	2
C 3	Proposte innovative Capacità di reperire finanziamenti, di organizzare e gestire in forma autonoma attività complementari e di supporto a quelle oggetto di gara	3
TOTALE		70

determinare i coefficienti V(a)i delle prestazioni nel modo che segue:

per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa di cui alle lett. A2; A4; B1; B2; B3; C1a; C1b; C3 e C4 della tabella che precede, attraverso uno dei criteri previsti dal paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 2/2016, in specie, trasformando in coefficienti variabili tra zero ed uno la somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie” eseguito sulla base della scala semantica (*scala dei gradi di preferenza relativa*) e della matrice triangolare. Se le offerte ammesse saranno in numero inferiore a 3 (tre), i coefficienti sono determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Ottimo	1,00	Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative
Più che adeguato	0,75	Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative
Adeguato	0,50	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Parzialmente adeguato	0,25	Aspetti di miglioramento appena percettibili o appena sufficienti
Inadeguato	0,00	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate; per quanto riguarda i precedenti criteri A1; A3 e A5 attraverso il metodo tabellare e cioè attraverso

l'attribuzione/non attribuzione dei punteggi fissi e predefiniti e relativi sub, in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Di procedere alla riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica attribuendo all'offerta migliore il punteggio max di 70 punti e riproporzionando le altre offerte, al fine di evitare, a causa della soglia di sbarramento, anomale restrizione della concorrenza;

per quanto riguarda l'offerta economica, nel modo che segue:

- attribuendo il coefficiente 1 (uno) all'offerta più conveniente per il Comune;
- attribuendo il coefficiente 0 (zero) all'offerta che non prevede nessun ribasso rispetto all'importo complessivo posto a base di gara
- attribuendo alle offerte intermedie il coefficiente risultante dall'applicazione della seguente formula

- C_i (per $A_i \leq A$ soglia) = $X * (A_i / A$ soglia)
- C_i (per $A_i > A$ soglia) = $X + (1,00 - X) * [(A_i - A$ soglia) / (A max - A soglia)]

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = valore del ribasso del concorrente i-esimo;

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti;

X = 0,85;

A max = valore del ribasso più conveniente.

- calcolare l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando la seguente formula prevista punto 1 del paragrafo VI delle suindicate Linee guida ANAC n. 2/2016:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

P_n = peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Valutato opportuno riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- ai sensi dell'art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso :
 - dei seguenti requisiti minimi di idoneità professionale:
 - iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice), per il tipo di attività inerente l'oggetto della presente gara. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;
 - abilitazione professionale ad effettuare il trasporto di persone su strada di cui al Reg. CE. n. 1071/2009 (vedasi circolare ministero infrastrutture e trasporti n. 2 del 02/12/2011);
 - autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come certificato dall'iscrizione dell'Operatore al Registro Elettronico Nazionale (REN);
 - dei seguenti requisiti minimi di capacità economico finanziaria:
 - avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di presentazione delle offerte, un fatturato globale annuo (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del conto economico, parte/sezione di analogo documento contabile certificato) di importo non inferiore ad € 200.000,00 Iva esclusa da intendersi quale cifra media annua del triennio; tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale;

- ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità tecnico professionale:
 - esecuzione nell'ultimo triennio (2016/2018), di almeno n. 1 servizio analogo (trasporto scolastico) a quello oggetto della presente procedura, prestato a favore di amministrazioni pubbliche per un importo di € 200.000,00 Iva esclusa, con indicazione della data di svolgimento, dell'importo e del committente;
 - garantire la proprietà o la disponibilità in leasing, risultante dai relativi libretti di circolazione di n. 3 (tre) scuolabus più n.1 (uno) di riserva con caratteristiche prescritte nel CSA e comunque di omologazione non inferiore ad Euro 3.
N.B. Si precisa che sarà possibile dimostrare, nelle forme consentite dalla legge (es. contratti preliminari, ecc.) che la suddetta proprietà o disponibilità sarà acquisita entro la data di stipula del contratto o comunque prima dell'avvio del servizio, se dovesse precedere il contratto stesso.

- ai sensi dell'art. 87 del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di qualità:
 - certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, per settore coerente con l'oggetto del presente appalto;

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- b) ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere in ogni caso la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;

Individuato nel sottoscritto Dott.ssa Ilenia Murri il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto *ex* artt. 31 e 11, comma 2, del Codice;

Dato atto che in forza di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. c) della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Altidona e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;

ai sensi della deliberazione dell'ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad €. 600,00, da versare nei termini suindicati;

ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 900,00 pari allo 0,40% dell'importo dell'appalto principale;

ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. b), del D.M. 2/12/016, è necessario procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità:

- Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE);
- Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale;
- Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (*rectius*: sull'apposito sito internet istituito dalla per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche)
- Pubblicazione del Bando sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale;
- Pubblicazione del Bando in estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;

Ritenuto pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in argomento:

• valore economico appalto principale	€.	225.000,00	(incluso oneri) + I.V.A.
• contributo da corrispondere alla SUA	€. 900,00	
• contributo da corrispondere all'ANAC	€. 375,00	
• spese di pubblicazione (forfettari)	€.	... 1.000,00	
Totale		€.	227.275,00 + IVA dove dovuta;

Verificato che la somma complessiva lorda per le spese di gara pari ad €. 2.275,00, troverà allocazione nei capitoli del corrente bilancio di previsione con esigibilità nell'esercizio 2019;

Ritenuto di non potere procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione oltre a non essere economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell'appalto;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016
- la *“Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56”* sottoscritta in data 28.02.2018;

D E T E R M I N A

- 1) **di richiamare** e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione dell'adozione del presente dispositivo;
- 2) **di avviare** una nuova procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario in appalto
del “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIA DI ALTIDONA E SECONDARIA DI 1° GRADO DI PEDASO, E SERVIZIO DI VIGILANZA ED ASSISTENZA ALUNNI DELLA SCUOLA D'INFANZIA DI ALTIDONA per il periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2022”, attribuendo alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente giusta Convenzione sottoscritta dal Comune di Altidona e la Provincia di Fermo in data 05/12/2017; approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 06/11/2017, esecutiva ai sensi di legge;
- 3) **di individuare** nella sottoscritta Dott.ssa Murri Ilenia, il Responsabile Unico del presente Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione del contratto *ex artt.* 31 e 111, comma 2, del D.Lgs. 50/16;
- 4) **di dare atto** di quanto segue:
in forza di quanto previsto dall' art.3, comma 2, lett. c) della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Altidona e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'ANAC, dietro corresponsione dell' importo da parte di questo Comune;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante, da versare a favore della stessa Autorità per il tramite della SUA per la presente procedura è pari ad € 375,00;

ai sensi dell'art. 9 della Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano € 900,00 pari allo 0,40% dell'importo dell'appalto principale;

ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. b), del D.M. 2/12/016, è necessario procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità:

○ Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE); ○ Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale;

○ Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (*rectius*: sull'apposito sito internet istituito dalla per la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche)

○ Pubblicazione del Bando sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale; ○ Pubblicazione del Bando in estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;

5) di dare atto pertanto che l'appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

- valore economico appalto principale € 225.000,00 (incluso oneri) + IVA;
- contributo da corrispondere alla SUA € 900,00;
- contributo da corrispondere all'ANAC € 375,00;
- spese di pubblicazione (forfettarie) a carico dell'aggiudicatario € 1.000,00;
- incentivo 2% sul valore a base d'asta € 4.500,00
- **Totale** € 231.775,00 + IVA dove dovuta;

per complessivi euro 254.275,00;

6) di assumere a carico del bilancio la prenotazione di spesa, per l'affidamento del servizio trasporto scolastico e servizio di assistenza alunni della scuola d'infanzia per il periodo settembre 2019 / agosto 2022 di Euro 247.500,00 sul codice di bilancio n. 04.06-1.03.02.15.002 (capitolo 812), con esigibilità:

2019	€ 25.000,00 + I.v.a. per € 2.500,00= € 27.500,00;
2020	€ 75.000,00 + I.v.a. per € 7.500,00= € 82.500,00;
2021	€ 75.000,00 + I.v.a. per € 7.500,00= € 82.500,00;
2022	€ 50.000,00 + I.v.a. per € 5.000,00= € 55.000,00;

7) di approvare, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti di gara:

a)-il Capitolato speciale d'appalto, allegato a) al presente atto, contenente le condizioni di gestione ed erogazione del servizio trasporto scolastico degli alunni delle scuole d'infanzia, primaria, di Altidona, e secondaria di primo

grado di Pedaso, con servizio di vigilanza ed assistenza alunni della scuola d'infanzia, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, con eventuale possibilità di proroga, come da calendario d'istituto, composto da 25 articoli

b)- la scheda tecnica del servizio con gli orari, allegato b);

c)- l'elenco dei percorsi in tabella e tracciati su pianta, relativi al servizio erogato nell'anno scolastico 2017/18, allegati c.1) e c.2);

d)-il calcolo della spesa per la manodopera e per i mezzi, il prospetto economico e il personale attualmente in servizio, all. d.1), d.2) e d.3);

Importo a base di gara per il periodo dal 01/09/2019 al 31/08/2022

€. 223.200,00; di cui €.142.811,31 quale costo della manodopera, pari al 63,47%; più oneri per la sicurezza per € 1.800,00 ed I.V.A. come per legge.

Importo complessivo appalto: € 247.500,00;

-2019 €. 27.500,00;

-2020 €. 82.500,00;

-2021 €. 82.500,00;

-2022 €. 55.000,00.

e)-il modello DUVRI allegato e);

f)-lo schema di contratto per l'affidamento della servizio trasporto scolastico degli alunni delle scuole d'infanzia e primaria di Altidona, e secondaria di primo grado di Pedaso, con servizio di vigilanza ed assistenza alunni della scuola d'infanzia, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;

8) di impegnare e liquidare la somma di €.1.275,00 (quota ANAC + SUA) codice di bilancio n. 04.06-1.03.02.15.002 (capitolo 812) del bilancio 2019-2021, con esigibilità 2019, precisando che il pagamento a favore della Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Fermo, avverrà a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice Conto di Tesoreria Unica n. 0306537 intestato alla Provincia di Fermo, indicando la seguente causale: "SUA – Gara Trasporto Scolastico Altidona";

9) di prenotare la spesa presunta di Euro 1.000,00 relativa alle spese di pubblicazione del bando a carico dell'aggiudicatario sul capitolo delle spese c/terzi n.2970 - codice di bilancio n. 99.01-7.02.03.01.001 del bilancio di previsione 2019/2021 sulla gestione competenza 2019, e la relativa entrata di pari importo al capitolo n.688/9 –codice di bilancio n. 9.02.03.01.001, dando atto che entrambi offrono sufficiente dotazione;

10) di dare atto che con propria successiva determinazione in cui si prenderà atto dell'aggiudicazione si provvederà ad effettuare gli impegni di spesa riferiti alla presente gara compreso l'incentivo ai sensi dell'art. 113 del Codice degli appalti (D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), in base al Regolamento comunale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 22/12/2018, esecutiva;

11) di dare atto che, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del Codice dei contratti, si procederà alla stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica;

12) di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

13) di trasmettere la presente alla SUA Provincia di Fermo;

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa MURRI ILENIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale li, 27-03-2019

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa MURRI ILENIA

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale e all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 27-03-2019 al 11-04-2019 .
